

Sede Centrale
Area danni da lavoro e sanità

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43

Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749

Internet : <http://www.INCA.it>

E-mail : politiche-socio-sanitarie@INCA.it

Roma lì, 9 febbraio 2009

Prot. n° 30

Ai Coordinatori regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici Zona INCA
Al Dip. Welfare e Nuovi Diritti
Al Dip. Ambiente e Territorio Salute
e Sicurezza
Al Coordinamento Nazionale Danni
da Lavoro e Sanità

LORO SEDI

**Oggetto: Fondo sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni
sul lavoro - Decreto ministeriale 19 novembre 2008
(legge 296/2006).**

Sommario:

Il decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2009 stabilisce che le famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 possono inoltrare domanda per ottenere il beneficio erogato dal Fondo di sostegno per le vittime da infortunio, entro 40 giorni dal decesso.

Per gli infortuni verificatisi antecedentemente al 2 febbraio la domanda può essere inoltrata entro il 13 marzo 2009.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2009 n. 26 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 19 novembre 2008 che definisce le "Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime dei gravi infortuni sul lavoro".

Come ricorderete siamo già intervenuti sull'argomento (vedi ns. circolari n. 206/2007 e 91/2008) allorché nel 2007 fu emanato il Decreto Ministeriale del 2 luglio, di attuazione della norma che aveva istituito il Fondo per le vittime di infortuni.

In merito al provvedimento non possiamo che ribadire le perplessità che già all'epoca esprimemmo circa la diversità tra norma istitutiva del fondo e i decreti attuativi.

L'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, ha istituito il Fondo *"...al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle **vittime di gravi incidenti sul lavoro...**"*, mentre i decreti di attuazione restringono i beneficiari *"...ai familiari superstiti del **lavoratore deceduto...**"*.

A fronte di tale discrasia, nella nostra precedente circolare (che riassumeva la discussione fatta in ambito di Coordinamento di Danni da Lavoro) invitavamo le strutture a proporre le domande anche per coloro che risultano vittime di "gravi infortuni" ovvero per chi risulta con una inabilità permanente al 100% o con una menomazione all'integrità psicofisica pari o superiore al 65% (percentuale minima per essere riconosciuto "grande invalido" dal 1° gennaio 2007) o che siano destinatari di indennità di accompagnamento.

Si rammentava, inoltre, che per le domande da proporre in caso di decesso causato da infortunio sul lavoro, come da giurisprudenza consolidata in tema di rendita ai superstiti, la morte non deve conseguire in modo diretto ed immediato, ma può derivare in via mediata e successiva all'evento, a condizione che gli esiti dell'infortunio abbiano agito nel determinismo della morte con un ruolo "seppur minimo".

Riassumendo, quindi, il recente decreto riconferma che le prestazioni del Fondo sono limitate ai familiari dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro e non quindi alle famiglie delle vittime di gravi infortuni.

Il beneficio è riferito ad **eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2007** (tesi da noi sostenuta fin dall'inizio) **e il 30 dicembre 2008**, nonostante la legge istitutiva non preveda nessun limite temporale e che le successive modifiche abbiano previsto il finanziamento con incrementi a decorrere dal 2010.

Vi sono comunque alcune novità nel decreto del 19 novembre che di seguito evidenziamo:

Destinatari:

- a) coniuge e figli e, in loro mancanza, genitori, fratelli, sorelle dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro assicurati obbligatoriamente all'INAIL;
- b) i superstiti dei lavoratori occupati nel settore marittimo (assicurati all'IPSEMA);
- c) i superstiti degli assicurati deceduti per infortuni in ambito domestico (Legge 493/199 assicurazione casalinghe/i);
- d) i superstiti delle vittime da infortunio privi di copertura assicurativa obbligatoria

di cui al Testo Unico 1124/65; su questo aspetto riconfermiamo la nostra interpretazione estensiva (vedi circolari precedenti) ovvero che i beneficiari del Fondo devono intendersi sia i non assicurati ma anche i non assicurabili (a titolo di esempio i vigili del fuoco).

Misura:

- a) riconfermata la misura del beneficio "una tantum" che varia da 1.500 a 2.500 euro in base al numero dei familiari superstiti;
- b) tra le più rilevanti novità segnaliamo che non è più previsto un limite di reddito per la misura piena dell'una tantum (in precedenza gli importi del beneficio erano ridotti del 50% qualora gli aventi diritto appartenessero ad un nucleo familiare con reddito complessivo superiore a 50.000 euro);
- c) il beneficio non è soggetto a tassazione ed è annualmente determinato in relazione alle risorse disponibili;
- d) nei casi di erogazione della prestazione una tantum, l'INAIL o l'IPSEMA liquidano un'anticipazione della rendita ai superstiti (art. 85 del T.U. 1124/65) pari a 3/12 della rendita annua calcolata sul minimale di legge in vigore.

Tempi per la domanda:

Il nuovo decreto introduce un termine per presentare la domanda.

L'istanza deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da uno solo degli aventi diritto, **entro 40 giorni dalla data del decesso**, alle sedi competenti per territorio dell'IPSEMA e dell'INAIL (anche per i non assicurati).

ATTENZIONE! Viene precisato che per gli infortuni verificatisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto (2 febbraio 2009) e per i quali non sia stata già trasmessa la relativa istanza, la medesima dovrà essere presentata, **entro 40 giorni dalla predetta data, ovvero entro il 13 marzo 2009.**

La modulistica da utilizzare per la richiesta è allegata al decreto.

Procedura di accertamento:

Come previsto in precedenza il beneficio è erogato, entro trenta giorni dall'accertamento *sommario* dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio sul lavoro.

Il recente decreto ministeriale aggiunge che, qualora a seguito della procedura ordinaria si riscontri che il decesso sia riconducibile all'infortunio, diversamente dall'accertamento sommario, gli Istituti (appare ovvio ma è stato precisato) dovranno erogare l'una tantum agli aventi diritto.

L'INAIL, come si ricorderà, con nota del marzo 2008 aveva dato indicazioni alle proprie sedi di tenere in apposita evidenza le domande pervenute, finalizzate all'erogazione del benefico a carico del Fondo, in attesa di disposizioni ministeriali.

E' evidente che il recente decreto rende operativa l'attuazione delle norme di cui trattasi.

Sarà pertanto necessario, laddove si è già provveduto alla richiesta, sollecitare alle Sedi degli Istituti interessati, una risposta tempestiva, considerato anche che, così come previsto dall'art. 7 del decreto, sarà possibile eventualmente inoltrare ricorso giudiziario, avverso il diniego della prestazione, nei confronti dell'INAIL e dell'IPSEMA.

Per quanto superfluo, invitiamo le strutture in indirizzo, laddove non sono ancora state inoltrate le richieste di cui trattasi, a provvedervi con tempestività, visto i termini brevi previsti dalla normativa.

Ritourneremo sull'argomento una volta sentita la consulenza legale sia per le questioni strettamente legate al contenzioso e sia per precisare la perentorietà dei termini previsti dal decreto.

Cordiali saluti.

p. l'Ufficio Danni da Lavoro
Tiziana Tramontano - Valerio Zanellato

p. il Collegio di Presidenza
Franca Gasparri

Sul sito www.INCA.it/percorsi è disponibile e aggiornato l'IPERTESTO sulla tutela degli Infortuni e delle Malattie Professionali.
E' possibile quindi sull'argomento di cui all'oggetto consultare la scheda "Fondo vittime infortuni" e scaricare la relativa normativa e i fac simile di domanda.

Allegati: Decreto 19 novembre 2008 + (fac simile domanda)
Circ. INCA 206/2007
Estratto circ. INCA n.91/2008

fm/